

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Le Ali della Libertà"



Articolo 1 – Denominazione e Sede

E' corrente l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

"Le Ali della Libertà" iscritta al n.°159 del Registro Regionale della Solidarietà Familiare, giusta D.D.R. n.°1063/S6 del 05.07.2013, ed iscritta al n.°015 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale giusta D.R.S. n.° 3715 /S 3 del 23.12.2015 presso REGIONE SICILIANA Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Essa è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro (non profit) nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati;

L'Associazione ha sede in Via Ferdinando Palasciano n. 1/B Palermo.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Palermo non comporterà la modifica dello statuto. Per il cambiamento della sede nell'ambito del Comune di Palermo, sarà sufficiente la deliberazione dell'Assemblea dei Soci positivamente convocata senza necessità di modifica statutaria.

L'Associazione "Le Ali della Libertà" può, pertanto, istituire altre sedi in ambito regionale, nazionale ed estero.

il presente statuto, **prevede, tra l'altro,:**

- lo svolgimento delle seguenti attività:
 - assistenza sociale e socio sanitaria;
 - assistenza sanitaria;
 - beneficenza;
 - formazione;
 - promozione e valorizzazione dei beni culturali;
 - promozione della cultura e dell'arte;
 - tutela dei diritti civili;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente per le destinazioni imposte dalla legge;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- l'obbligo di manifestare una rigida trasparenza gestionale non omettendo alcun requisito di bilancio;
- la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

Articolo 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata dalla data della sua costituzione.

Articolo 3 – Caratteri e Scopi dell'Associazione

- 3.1) "Le Ali della Libertà." è una Associazione laica, apartitica e indipendente, che si ispira ai principi di solidarietà umana, di mutuo rispetto della dignità individuale e dei diversi popoli.
- 3.2) L'Associazione non è assimilabile a quelle associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici dei membri, non dispone limitazioni all'ammissione degli associati con riferimento alle condizioni economiche né prevede altre forme di discriminazione.

L'Associazione intende perseguire attività rivolte a prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza; L'Associazione intende svolgere attività nazionali e transnazionali sulla non discriminazione e l'integrazione dei Rom; inoltre essa intende svolgere attività che mirano a prevenire e combattere l'antisemitismo, l'odio e l'intolleranza razziali e promuovere l'uguaglianza LGBTI e combattere i crimini e gli abusi contro le persone con disabilità;

- 3.3) L'Associazione non ha scopi di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale ed ha per oggetto la promozione e realizzazione di iniziative nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione, della beneficenza e degli aiuti umanitari. La sua attività prevalente si concretizza nella lotta contro le mafie di qualunque genere e tipo, nella solidarietà alle loro vittime e nella partecipazione alle lotte stesse. L'Associazione, oltre al rispetto dei requisiti statuari previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicura il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 1 comma 1 della L.R. 31 luglio 2003, n. 10 nonché il perseguimento delle finalità di cui alla Legge 22 giugno 2016 n.112 recante *"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"*.
- 3.4) L'Associazione intende improntare la propria attività al rispetto, al mutuo apprezzamento ed alla tutela della cultura, tradizione ed ambiente dei destinatari interessati, nonché al loro coinvolgimento attivo e potenzialmente durevole.
- 3.5) Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione si propone principalmente di:
- a) supportare in tutte le sue fasi, la presentazione delle istanze presso l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali del Lavoro, Servizio 8 – dalla redazione delle stesse alla loro presentazione, per coloro i quali si ritengono vittime di fatti criminosi ricollegabili alla mafia ed alle loro attività;
 - b) ideare e implementare progetti volti al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità più disagiate e/o bisognose, con particolare attenzione a donne e bambini;
 - c) sviluppare progetti di formazione e affiancamento, specie rivolti alle donne;
 - d) realizzazione di progetti a sostegno di interventi in favore delle vittime di tratta, anche mediante la sottoscrizione di protocolli d'intesa sia a qualsiasi livello;
 - e) realizzare attività di sensibilizzazione della popolazione nei rapporti con le Autorità, promuovendo programmi di diffusione nelle scuole, sulle tematiche riguardanti le vittime di tratta, donne vittime di abusi e maltrattamenti, di violenza sia fisica che psicologica, tenendo conto dell'estrema utilità che riveste il lavoro di sensibilizzazione rivolto soprattutto ai giovani sugli argomenti in questione. Attività che va dall'emersione del fenomeno, della riduzione del danno e dell'accompagnamento delle vittime ai servizi presenti nel territorio.
 - f) apprestare aiuti materiali e supporti ritenuti utili nei settori della scuola e della sanità attraverso l'attivazione di progetti di supporto all'attività scolastica ed extrascolastica;
 - g) favorire lo sviluppo di progetti di interscambio culturale tra le comunità locali, con particolare riguardo per i giovani;
 - h) collaborare con altre realtà territoriali per la realizzazione di progetti che valorizzino la storia e le tradizioni locali;
 - i) valorizzare la "solidarietà", atta a favorire la socializzazione, vista come forma di lotta all'emarginazione, alla droga ed a tutte le forme di devianza, tramite varie attività, sociali, culturali, di laboratorio o creando semplici momenti di aggregazione, come supporto a persone di qualunque età e di ambo i sessi in situazioni di disagio.
 - l) contrastare la violenza in genere ed, in particolare, la "violenza di genere" di cui alla L.R. n°3 del 03.01.2012, sostenendo interventi di educazione all'affettività ed alla gestione dei conflitti nelle relazioni interpersonali;
 - m) favorire interventi integrati e finalizzati a prevenire e a contrastare qualunque tipo di violenza, eliminando ogni forma di discriminazione e promuovendo la parità tra i sessi, anche superando stereotipi di genere;
 - n) promuovere interventi integrati atti a favorire l'emersione del fenomeno e la tutela delle vittime di violenza, anche potenziali;
 - n.1) fornire supporto psicologico ai maltrattati ed ai maltrattanti;

- o) favorire processi di autonomia e autodeterminazione delle vittime di violenza;
- p) mettere in rete i servizi che si occupano di protezione e assistenza a favore di tutte le vittime di violenza favorendo, al contempo, lo sviluppo delle competenze affettive già a partire dall'infanzia e dall'adolescenza;
- q) rafforzare i servizi tesi a favorire l'emersione e il contrasto della violenza a danno delle donne;
- r) incentivare il reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza (al fine di evitare il protrarsi della violenza economica);
- s) sostenere l'implementazione e/o il rafforzamento di percorsi di educazione alle relazioni e all'affettività a partire dall'età scolare.
- t) porre in essere azioni di contrasto al fenomeno della violenza alle donne rivolte anche alla collettività nel suo insieme e a diversi gruppi di target (ad esempio diversamente abili, uomini, minori che hanno assistito alla violenza, studenti, famiglie, mariti, operatori, etc. etc.);
- u) dare massima importanza alla prevenzione, all'informazione, alla cura, al supporto e all'assistenza alle donne vittime di violenza e alle vittime di violenza in genere;
- v) svolgere qualsiasi attività ed assistenza necessarie alla protezione delle donne che subiscono violenza e che necessitano di essere inserite in luoghi sicuri;
- z) gestire case ad indirizzo segreto presso cui poter trovare alloggio le vittime di violenza in genere.

3.6) L'Associazione potrà svolgere le proprie attività in rapporto di collaborazione ovvero in associazione e/o Convenzione oppure attraverso Protocolli d'Intesa con qualsiasi altro ente od istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari.

3.7) L'Associazione assicurando, in particolare, il perseguimento delle successive finalità si rivolge a:

- a) dare impulso ed attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;
- b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.

3.8) L'Associazione intende attivare la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali e Socio- Sanitari regolamentati dalle seguenti Leggi: L.R. 10/2003, L.R.22/86, L.328/2000;

L'Associazione intende attivare la Gestione di Strutture idonee a fornire l'assistenza a soggetti affetti da ludopatie;

L'Associazione potrà stipulare le Convenzioni di cui all'Art.1 comma 1 della L.R. 31 luglio 2003, n. 10 e partecipare attraverso proprie rappresentanze nelle forme previste dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, alla progettazione ed alla gestione dei servizi.

3.9) L'Associazione potrà beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili dismessi o di beni immobili in proprietà della Regione , degli Enti Locali, delle Aziende Unità Sanitarie Locali beni confiscati alla mafia e di ogni altro Ente di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10.

3.10) L'Associazione si propone di affermare comuni ideali e di svolgere attività nel campo culturale, sociale, sanitario e umanitario al fine di tutelare, salvaguardare nonché diffondere i principi della solidarietà sociale ad ogni livello effettuando opere di prevenzione ed assistenza.

3.11) L'Associazione, avvalendosi della propria struttura organizzativa, persegue anche i seguenti scopi:

- la realizzazione e la gestione di percorsi formativi e/o di orientamento relativi a tutte le tipologie di utenza, conformemente alle normative vigenti, ivi compresi soggetti svantaggiati socialmente o economicamente (minori a rischio, soggetti con disabilità psico-fisiche, detenuti e ogni altra tipologia di soggetto svantaggiato come inteso dalle vigenti normative) e per tutte le finalità fissate dalle normative vigenti.
- lo svolgimento di attività nel campo della prevenzione, della riabilitazione psichiatrica e/o dell'inclusione sociale di persone con disabilità psichica;
- lo svolgimento di attività di riabilitazione rivolta a minori e adulti affetti da autismo a

qualsiasi livello, e sindrome di Down, attraverso percorsi di pet therapy, ippoterapia, onoterapia e musico terapia;

- la realizzazione e la gestione di percorsi formativi e/o di orientamento in grado di soddisfare il fabbisogno formativo del soggetto in tutto l'arco della sua vita e l'inserimento nel mercato del lavoro per l'adattamento della professionalità alla modifica dei saperi per la riqualificazione ai fini neo occupazionali, riconducibili ai fini del rilascio del relativo provvedimento da parte dell'amministrazione, riconducibile alle seguenti macro-tipologie formative:

A) obbligo dell'istruzione e della formazione, comprendente:

- percorsi e progetti attuati da organismi inseriti nell'apposito elenco predisposto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell'art. 1 comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, ivi compresi corsi OIF;

- percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del Decreto Legs. vo 17 ottobre 2005 n. 226;

- percorsi di apprendistato di primo e secondo livello in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

B) formazione successiva, che comprende quella erogata ai soggetti fuori-usciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria di cui alla lettera A, e che versano in situazioni *not employment, education and training (neet)*;

C) formazione superiore comprendente:

- la formazione successiva al diploma, inclusa quella erogata dagli istituti tecnici superiori (ITS);

- la formazione successiva alla laurea. I progetti formativi aventi ad oggetto master e corsi di perfezionamento, presentati dagli organismi possono essere finanziati solo se organizzati in partenariato con le Università;

- l'apprendimento di terzo livello in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

D) formazione continua e permanente, destinata ai soggetti occupati, collocati in cassa integrazione guadagni e o in mobilità, ai disoccupati e agli inoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, agli apprendisti che abbiano adempiuto all'obbligo formativo e agli adulti per il miglioramento dell'inserimento sociale e lavorativo e per l'innalzamento delle competenze.

Ogni altra tipologia di intervento formativo e/o di orientamento direttamente o indirettamente connesso a quanto sopra descritto;

- fornire assistenza domiciliare, sociale, culturale e sanitaria ad anziani, soggetti portatori di handicap, minori, famiglie disagiate, disadattati, extracomunitari, immigrati ed emigrati, tossicodipendenti, ex carcerati e carcerati, ragazze madre, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia psico-fisica, nonché la prevenzione, il reinserimento sociale ed il recupero di ogni stato di emarginazione e di disadattamento;

- intraprendere tutte quelle iniziative volte a facilitare il reinserimento nelle famiglie, nelle scuole, nella realtà sociale, nonché nel mondo del lavoro di quei soggetti affetti da disagio socio-psichico;

istituire ed organizzare corsi di formazione e di addestramento professionale in tutti i settori (istruzione e formazione, lavoro, agricoltura, sport, turismo, spettacolo, ristorazione, ecc.) atti a consentire una elevazione professionale e sociale degli individui, stipulando convenzioni con enti pubblici e privati (Comunità Europea, Ministero del Lavoro, Prefettura, Ministero degli Interni, Comuni, ASP e AUSL);

- gestire strutture pubbliche di assistenza, Centri di cura preventiva, palestre e Centri Estivi a scopo terapeutico e riabilitativo, Comunità terapeutiche residenziali, Case vacanze, Centri diurni, per l'espletamento di attività sportive e socio-ricreative, nonché promuovere incontri socio culturali e intraprendere tutte quelle iniziative atte a prevenire stati di disagio sociale;

- organizzare convegni, corsi di aggiornamento, incontri, per contribuire all'informazione scientifica e culturale del personale sanitario e parasanitario per conto proprio o di terzi, utili

alla crescita sociale e scientifica del territorio siciliano;

- organizzare e gestire Centri di accoglienza per anziani, disabili, portatori di handicap, minori ed extracomunitari, immigrati, ragazze madri;
- organizzare e gestire corsi di ginnastica correttiva, fisioterapia, ginnastica psicomotoria;
- promuovere ed organizzare attività ricreative ed educative, servizi sociali, gite, mostre e spettacoli, cineforum, incontri culturali, dibattiti, sagre, aperitivi e apericene, con somministrazione al pubblico di pasti e di tutte le bevande alcoliche, super alcoliche e non alcoliche consentite dalla legge, usufruendo – se del caso – di apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati, a tal uopo l'Associazione intende iscriversi all'Associazione Nazionale ARCI dando vita ad un apposito Circolo ARCI;
- organizzare e gestire corsi di lingue straniere, corsi in materia professionale, artigianale, artistica, nonché corsi di addestramento e qualificazione per lo svolgimento di attività e servizi diretti al recupero di portatori di handicap e soggetti affetti da disagi spastici o lungo degenti;
- svolgere servizi diretti a prevenire devianze e tossicodipendenze promuovendo iniziative di assistenza sportiva educativa, culturale e sociale nei confronti dei soggetti a rischio;
- provvedere all'attivazione di Casa famiglie, Comunità alloggio, Case alberghi, Case di riposo, Gruppi di appartamento, Centri Diurni, Centri di ascolto, Centri di accoglienza, diretti all'assistenza di soggetti affetti da patologie miste, provvedendo alla gestione e al ripristino di strutture assegnate da enti pubblici (anche beni confiscati alla mafia) e privati;
- gestire il telesoccorso, mediante le nuove tecnologie, rivolto ad anziani, minori, inabili;
- gestire tramite una propria autoambulanza (o mezzo specializzato adatto) il soccorso ai dimessi dagli ospedali (pubblici e/o privati) e provvedere al trasporto mediante personale specializzato al domicilio degli stessi;
- esercitare attività di raccolta, di catalogazione ed archiviazione di dati in favore di enti pubblici e/o privati, avvalendosi anche di mezzi informatici e di ogni altra tecnologia idonea allo scopo;
- stipulare apposite convenzioni con personale specializzato ove determinati servizi non possano essere resi direttamente dai soci;
- svolgere nei confronti di enti pubblici e/o privati servizi di fornitura e somministrazione di di pasti caldi, alimenti e bevande, presso le strutture gestite dall'Associazione;
- svolgere attività diretta o indiretta di Banco alimentare;
- effettuare studi e ricerche in materie sociologiche, giuridiche, economiche, pedagogiche e psicologiche, sanitarie, turistiche, artistiche, finanziarie, che presentino interesse per i giovani e per le singole comunità con particolare riferimento ai Comuni dell'Isola, alle Province, alla Aree metropolitane, ai comprensori, alle Comunità montane, ai Distretti, ai Quartieri, nell'ambito territoriale dello Stato italiano e non;
- promuovere iniziative di base con l'intento di stimolare la partecipazione culturale, le conoscenze culturali dei giovani e dei lavoratori, organizzando al tal fine accordi e forme di collaborazione con le Università degli Studi e le relative Istituzioni;
- promuovere, e potenziare iniziative tendenti a favorire incontri di giovani e di comunità di tutti i Paesi dell'UE per periodi di vacanza in Sicilia organizzando, altresì, convegni, dibattiti, rassegne, manifestazioni internazionali con particolare riguardo ai settori politico-sociale, scientifico, artistico, turistico, educativo e ricreativo-culturale.

Articolo 4 – Gli Associati

- 4.1) Possono essere associati le persone fisiche o giuridiche o gli enti che ne facciano richiesta di ammissione conformemente alle norme statutarie e regolamentari e che condividano e accettino i valori ed i principi ispiratori dell'Associazione, nonché la disciplina prevista dal presente Statuto.
- 4.2) Le richieste di ammissione devono essere indirizzate in forma scritta al Presidente, che le sottopone al Consiglio Direttivo, il quale, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, delibera sulla richiesta alla prima adunanza utile. L'assunzione della qualità di associato è comunque subordinata al versamento della quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, da effettuarsi contestualmente alla

domanda di ammissione.

- 4.3) La qualità di Associato è personale e si perde per decadenza, recesso, esclusione o morte. Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la decadenza automatica dalla qualità di Associato, decorso un mese dalla scadenza del termine per il versamento che viene annualmente fissato dal Consiglio Direttivo. La decadenza dell'Associato è comunque dichiarata dal Consiglio Direttivo alla prima adunanza utile, con effetti retroattivi dalla scadenza del termine sopraindicato.

Ciascun Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone preavviso di almeno sessanta giorni con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo presso l'Associazione. Il recesso ha efficacia decorsi sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Associazione.

L'esclusione dell'Associato può essere deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per gravi ragioni che rientrino in uno dei motivi di seguito indicati:

- inosservanza delle norme statutarie e regolamentari, o delle delibere adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- svolgimento di atti o attività di qualunque genere e natura dell'Associato o posizioni dallo stesso ricoperte che si pongano in contrasto con i principi ispiratori e gli scopi dell'Associazione;
- svolgimento di atti o attività di qualunque genere e natura dell'Associato o posizioni dallo stesso ricoperte che comportino pregiudizio all'immagine o all'attività dell'Associazione.

- 4.4) Gli Associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

- 4.5) La posizione di Associato è strettamente personale e quindi è sempre intrasferibile per atto tra vivi e per causa di morte.

Gli eredi dell'Associato deceduto non hanno alcun diritto nei confronti della Associazione e degli eventuali beni di questa, né possono ripetere le somme versate all'Associazione a titolo di contributi o ad altro titolo dall'Associato deceduto.

Nel caso di enti/persone giuridiche, la qualità di Associato si perde automaticamente a seguito di delibera di messa in liquidazione dell'ente ovvero nel caso di sottoposizione a procedura concorsuale e similari.

Articolo 5 – Diritti e obblighi degli Associati

- 5.1) Gli Associati si distinguono in : - *Fondatori*; - *Effettivi*; - *Onorari*. Sono Fondatori i soggetti che hanno costituito l'Associazione e contribuito alla sua fondazione; hanno diritto di voto nell'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono Associati Effettivi coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione mediante versamento della quota associativa e/o con contributi economici volontari e partecipano alla vita ed alle iniziative dell'Associazione con diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.

Sono Associati Onorari coloro che si sono resi particolarmente meritevoli nel campo della solidarietà e nell'affermazione dei principi cui l'Associazione si ispira, ovvero in particolari attività a favore dell'Associazione, dietro designazione del Consiglio Direttivo espressa all'unanimità. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non sono eleggibili alle cariche sociali. Possono partecipare alle Assemblee con diritto di intervento.

- 5.2) Tutti gli Associati, ad esclusione degli Soci Onorari, sono tenuti a versare il contributo associativo annuale nella misura che verrà determinata annualmente, per ciascuna categoria associativa, dal Consiglio Direttivo con efficacia per l'intero esercizio successivo. Sono tenuti al pagamento del contributo associativo annuo tutti coloro che risultino Associati al 1 gennaio di ogni anno, nonché i nuovi Associati contestualmente alla domanda di ammissione.

Le somme versate a titolo di contributo associativo annuo sono irripetibili.

- 5.3) Gli Associati devono osservare le norme del presente statuto, nonché i regolamenti eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo, e le delibere legittimamente assunte dagli

organi dell'Associazione.

- 5.4) Gli Associati sono tenuti a non svolgere attività che siano in conflitto con gli interessi e con gli scopi dell'Associazione o che possano arrecarle pregiudizio.

Articolo 6 – Patrimonio e proventi dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e/o Private (Fondazioni di qualunque tipo), anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

"L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti. Tuttavia ai sensi della Legge 383/2000 e s.m.i. i soci dell'Associazione nei casi previsti dalla legge possono svolgere attività lavorativa retribuita nell'ambito di progetti specifici".

Articolo 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo ed il Segretario/Tesoriere;
- il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- il Revisore.

Articolo 8 – Assemblea

- 8.1) Gli Associati sono convocati in Assemblea ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli Associati aventi diritto di voto.

- 8.2) All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione (Attività svolta e quella da svolgere);
- il bilancio preventivo dell'esercizio sociale che deve essere approvato entro il mese di aprile dell'esercizio in corso;
- il conto consuntivo dell'esercizio sociale precedente che deve essere approvato anch'esso entro il mese di aprile dell'esercizio in corso.

L'Assemblea ordinaria discute ed approva le linee strategiche e gli orientamenti delle attività dell'Associazione ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo, scelti tra gli associati eleggibili alle cariche sociali.

- 8.3) L'Assemblea è convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto o sullo scioglimento della associazione.

- 8.4) Le convocazione delle assemblee, sia ordinarie, sia straordinarie, sono fatte mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza

nonché dell'Ordine del Giorno da inviarsi a ciascun Associato avente diritto di voto anche per fax o e-mail, purché risulti che la stessa sia pervenuta all'indirizzo del destinatario almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere altresì pubblicato mediante affissione nella sede della Associazione e mediante inserimento sul sito Internet dell'Associazione almeno per gli otto giorni antecedenti la data dell'adunanza.

- 8.5) Hanno diritto di voto gli Associati Fondatori e gli Associati Effettivi in regola con il versamento delle quote associative annuali.

L'Associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro Associato conferendogli delega scritta specifica per la singola adunanza. Nessuno può rappresentare più di un Associato.

- 8.6) In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni di modifica dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere sempre approvate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi il diritto di voto, tra i quali almeno la maggioranza dei Soci.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, tra i quali almeno la maggioranza dei Soci.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo e Segretario/Tesoriere

- 9.1) La gestione ed amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, da scegliersi tra gli Associati Fondatori ed Effettivi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I suoi membri sono rieleggibili.

- 9.2) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri, mediante avviso di convocazione da farsi pervenire, anche per telegramma, via fax o via e-mail- (purché risulti che lo stesso sia stato ricevuto all'indirizzo del destinatario) a ciascun componente almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione indica il giorno il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine delle materie da trattare. Anche in carenza di convocazione, il Consiglio Direttivo si intende validamente riunito e costituito qualora siano presenti tutti i componenti e nessuno si opponga alla trattazione dei temi oggetto di delibera.

- 9.2.1) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

- 9.3) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo può provvedere, alla prima riunione successiva, alla sua sostituzione scegliendo il nuovo Consigliere tra gli Associati Fondatori o Effettivi.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea, che potrà ratificare la scelta del nuovo Consigliere ovvero nominarne uno nuovo.

Se i Consiglieri decaduti sono più di due, l'intero Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero i Consiglieri che dovessero constatare l'intervenuta decadenza del Consiglio nel suo insieme dovranno convocare entro 90 (novanta) giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

La cooptazione od elezione di nuovi Consiglieri non determina una proroga della durata in carica del Consiglio o dei singoli Consiglieri, dovendo comunque la scadenza dell'intero Consiglio rimanere fissata al termine dei tre esercizi dalla elezione.

- 9.4) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare parte dei poteri stessi al Presidente.
In particolare il Consiglio Direttivo individua i progetti, le iniziative e linee di attività dell'Associazione, stabilisce l'ammontare del contributo associativo annuo, delibera sull'ammissione e propone all'Assemblea sulla esclusione dei soci con le modalità di cui al precedente articolo 4, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'andamento della Associazione.
Il Consiglio Direttivo può disporre regolamenti appositi che disciplinino in via attuativa, con effetti vincolanti per gli Associati, il funzionamento della vita associativa nel rispetto del presente Statuto.
- 9.5) Il Consiglio Direttivo può designare tra i propri membri un Segretario/Tesoriere, con il compito di:
- a) sovrintendere alla gestione economica ed amministrativa dell'Associazione;
 - b) sovrintendere alla tenuta della contabilità dell'Associazione;
 - c) predisporre annualmente, alla chiusura dell'esercizio, la bozza dei bilanci di esercizio da sottoporre al Consiglio ed all'Assemblea.

Articolo 10- Presidente e Vice Presidente

- 10.1) Il Consiglio Direttivo nella prima riunione nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo che durano in carica per la durata del Consiglio e sono rieleggibili.
- 10.2) Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea nonché del Consiglio Direttivo. Spettano al Presidente tutti i poteri di rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con ogni connessa e più ampia facoltà.
Il Presidente cura inoltre l'aggiornamento e la tenuta del libro soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
- 10.3) Nel caso di decadenza del Presidente dal Consiglio Direttivo ovvero di cessazione del rapporto associativo, il nuovo Presidente dovrà essere scelto tra i membri del Consiglio solo dopo che il Consiglio si sia ricostituito nella sua interezza e l'Assemblea abbia ratificato o modificato la nomina dei nuovi Consiglieri.
- 10.4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri, compreso quelli di rappresentanza dell'Associazione, sono esercitati dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa sempre fede dell'impedimento o assenza del Presidente nei confronti dei terzi.

Articolo 11 – Esercizi sociali e bilanci

- 11.1) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per le relative deliberazioni.
La bozza di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea chiamata ad approvarla, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli Associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
- 11.2) E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 12 – Scioglimento e liquidazione

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea che deve provvedere, altresì, a nominare uno o più liquidatori, stabilendo anche i criteri di massima per la devoluzione obbligatoria del patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

Articolo 13 – Il Revisore

Il Revisore sarà costituito solo nel momento in cui ciò si renderà necessario secondo le norme di legge vigenti. In caso di costituzione, sarà composto da un membro anche tra i non soci, designato dall'Assemblea ordinaria.

Il Revisore eserciterà le funzioni di controllo contabile della Associazione e ne riferirà all'Assemblea.

Articolo 14 – Leggi applicabili

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute, nonché le altre norme applicabili in ragione della materia dell'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 15- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (Integrazione)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 16 – Iscrizione

L'Ente del Terzo settore sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore e indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 17- Denominazione sociale

La denominazione sociale dell'Ente rimane APS "Le Ali della Libertà", in qualunque modo formata, dovrà contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 18- Associazioni di promozione sociale

Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 19- Risorse

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Letto, approvato e sottoscritto:

Palermo, _____

DOROTEA GIRGENTI	<i>D. Girgenti</i>
FABRIZIO MARCHESE	<i>F. Marchese</i>
ANTONIO PROVENZANO	<i>A. Provenzano</i>
SALVATORE MANIACI	<i>S. Maniaci</i>
ROSALIA INGARGIOLA	<i>R. Ingargiola</i>
ANTONELLO PROVENZANO	<i>A. Provenzano</i>
MONIA CRIMALDI	<i>M. Crimaldi</i>
ADELE SCALICI	<i>A. Scalici</i>

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALLERMO
 UFFICIO PROVINCIALE DI PALLERMO I
 REGISTRATO IL 17 OTT. 2024 AL N. 1139 SOTTO 3
 MONTE C. 20000 duecento
 MONTE PER TRASMISSIONE
 P. IL DIRETTORE PROVINCIALE
 LA DELEGATA
 (Firma del Delegato Provinciale)
 Delegato Provinciale

AGENZIA REGIONALE ENERGETICA
 UFFICIO REGIONALE ENERGETICO